

sti citati, i quali opinano che, quanto alle sentenze ed alle pene, possa ammettersi la prescrizione trentennaria; giacchè anche per diritto romano cotal generale prescrizione era bastevole a perimere tutte le azioni, le obbligazioni, i diritti che non si prescrivono in più breve tempo.

E ciò per le pene *ferendae sententiae*. Che dire poi di quelle *latae sententiae*, che si fossero trascurate per un lungo tempo? Possono prescriversi? Le pene che s'incorrono *ipso facto* non mai; per la ragione che, incorse appena commesso il delitto, perseverano sempre fino a che non vengano tolte dall'autorità competente. Per quelle poi che han bisogno della sentenza declaratoria, quando questa non siasi emanata nel tempo atto a prescrivere, pare che si possa eccepire la prescrizione; giacchè è sempre un'azione penale che si perime. Ci sottoscriviamo in ciò all'opinare di Monsignor Lega *l. c.*

2° Il soggetto della prescrizione è il reo, il quale deve eccepirla. E qui si noti differenza considerevole fra il diritto civile ed il canonico. Il diritto civile novissimo vuole applicata la prescrizione dal giudice, lo chiegga o no il delinquente; anzi questi non vi può neanche rinunciare. Così l'art. 99 del C. P.: "La prescrizione dell'azione penale e della condanna è applicata d'ufficio, nè l'imputato o il condannato vi può rinunciare." Non così però pel foro ecclesiastico. Benchè nell'antica disciplina non fosse stato definito nulla su di ciò, non mancarono erò Autori i quali credevano perenta *ipso iure* l'azione anche inquisitoria contro il reo. Così Layman *L. III de Iustit.*, tr. 1., c. 8, n. 16. Il decreto però della S. C. de' VV. e RR. chiaramente stabilisce che quando la prescrizione non sia eccepita dal reo, non la si può applicare dal giudice; il quale anzi ha dovere di procedere contro di quello, tuttochè fosse prescritta l'azione penale, se il reo non invochi la prescrizione.

Disputavasi prima se la prescrizione poteva eccepirsi solo contro l'accusatore, o se ancora contro il giudice che procedesse di ufficio. Autori antichi e moderni opinavano

potersi invocare solo per quei giudizi fatti dietro una formale accusa, non per quelli, nei quali il giudice procede d'ufficio *ad vindictam publicam* (1). La sentenza comune però, giusta il Farinacio *l. c. n. 3*, era che la prescrizione poteva eccepirsi per gli uni e per gli altri giudizi. Così Pirhing *L. II, tit. 26, n. 126*; Reiffenstuel *L. II, tit. 26, n. 179*; Laymann *L. III de Iustit. tr. 1, c. 8, n. 16*, il quale ne assegna la ragione, con dire che la inquisizione d'ufficio sta in luogo dell'accusa: "inquisitio succedit loco accusationis." — Oggidi però è tolto ogni dubbio col riportato decreto de' VV. e RR., il quale riconosce la prescrizione sì pei processi fatti per accusa e sì per quelli fatti d'ufficio.

3° L'unico effetto di questa prescrizione è il perimere l'azione penale; onde quando validamente la si eccepisca, il giudice ecclesiastico non può più procedere a condanne. Ma devesi eccepire per produrre tale effetto; altrimenti l'acquiescenza all'accusa od alla inquisizione fa rivivere la detta azione (*V. Farinacium l. c., n. 35; Acta S. Sedis l. c. pagina 687*).

Si vuole qui attentamente considerare che cotal prescrizione, se perime l'azione penale, non perime l'azione civile per qualsivoglia dovere di giustizia, derivato dal commesso delitto. Perciò vi ha sempre l'obbligo del risarcimento dei danni, recati alla vita o all'onore od ai beni altrui. Di qui viene, insegna il De Lugo (*De Iust. et Iur. Disp. VI, sect. 6, n. 101*), che il percussore di un chierico, dopo un anno (trattandosi d'ingiurie), può essere assoluto dalla censura; non però dall'obbligo di dar soddisfazione alla parte lesa: e fino a che ciò non si sia fatto, non si può concedere la prefata assoluzione.

Vuolsi anche riflettere che la detta prescrizione neppur toglie il *ius ad excipiendum*; onde il reato, benchè pre-

(1) Così Fleck, Banniza, Schmalzgrueber, Bouix e Craisson, ed ultimamente anche Gentilini nella continuazione dell'opera di De Angelis tom. 4, p. 263 (*V. Acta S. Sedis Vol XXX. p. 681*).

scritto, può sempre rinfacciarsi al reo, secondo il noto adagio: *temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum*. E però, quantunque non si sia proceduto contro di lui, pure si può sempre eccepire la sua indegnità nei concorsi, e nella elezione degli officii o de' beneficii. E trattandosi d'ingiurie, dice il De Lugo *l. c.*, benchè dopo un anno l'ingiuriato non più ha diritto a far punire l'ingiuriatore, pure può bene eccepire l'ingiuria ricevuta nel caso che venga accusato di altra ingiuria da lui recata posteriormente al primo ingiuriatore.

4° Quanto al tempo a prescrivere, il decreto della S. C. de' VV. e RR., inerendo all'antica disciplina, stabilisce tassativamente i varii periodi di anni pei varii reati. Questo tempo dicono i DD., deve correr tutto ed esattamente *a die ad diem*. Ma fa d'uopo di ben chiarire da qual giorno cominci; imperocchè vi ha delitti pubblici ed occulti; ve ne ha consumati con un solo atto, e continuati con atti successivi.

Prima si era incerti se nei delitti occulti la prescrizione cominciasse dal giorno del commesso reato, ovvero da quello in cui lo si fosse conosciuto. Alcuni, forti del principio *ex eo die quo quid admissum est tempus excipiendum*, opinavano che cominciasse assolutamente dal giorno del reato, seguendo pure i codici novissimi che così sanciscono (C. P. Ital. articolo 92). Altri, poggiati sulla regola *contra non valentem agere non currit praescriptio*, volevano che cominciasse dal dì, nel quale il delitto fosse noto. Altri finalmente seguivano una via di mezzo, concedendo che la prescrizione cominciasse dal giorno del delitto occulto, se pur la segretezza fosse tale da potersene avere facilmente notizia dall'accusatore ovvero dal giudice dopo una generale e diligente inquisizione; e non concedendo ciò in caso del tutto contrario. Questa sentenza prevalse nel foro fino al 1831, come attesta Raffaele Ala nella sua *Praxis criminalis n. 17* (*V. Acta S. S. l. c. p. 685*). E questa medesima è stata ora sancita dalla S. C. de' VV. e RR. nel noto decreto, dicendo:

“ Si delictum fuerit *totaliter* occultum, praescriptionem non a die commissi criminis, sed a die scientiae accusatoris vel inquisitoris currere placet. „ Il delitto adunque dev'essere *totalmente occulto* perchè non corra la prescrizione dal giorno in cui fu commesso: non sarebbe così quando lo sapessero alquante persone.

I delitti poi non consumati con un solo atto, ma sì pure con atti successivi e continuati, non si prescrivono dopo il primo atto, ma dopo l'ultimo; cioè quando interamente il delitto sia cessato. In ciò vi è concordia piena fra l'antica e la nuova disciplina e fra tutti i DD. Anche i codici novissimi sanciscono così, come l'italiano all'art. 92, dove si dice: “ La prescrizione decorre, per i reati consumati, dal giorno della loro consumazione; per i reati tentati o mancati, dal giorno, in cui fu commesso l'ultimo atto di esecuzione; per i reati continuati o permanenti, dal giorno in cui ne cessò la continuazione o la permanenza. „

Che dire se l'accusatore fosse sotto l'incubo di una minaccia, onde dovesse astenersi dall'accusa? Correrebbe in tal caso la prescrizione? Crediamo che in tal caso possa bene osservarsi il diritto antico che negava la prescrizione durante la impotenza di agire: *contra non valentem agere non currit praescriptio*. E però il De Lugo, parlando delle ingiurie che si prescrivono fra un anno, dice *l. c. n. 101*: “ *Annus autem debet esse utilis, si iniuria metum afferret, hoc est ab eo tempore computandum, a quo offensus potuit, cessante metu, actionem intentare, ex lege si cum exceptione, § post annum, iuncta glossa ibi, verbo utili, ff. de eo quod metus causa* „ (1).

(1) Il Lega *l. c. n. 190* non ammette generalmente questo principio nei giudizi criminali della nuova disciplina, soprattutto perchè “ *ius perseguendi poenas exerceatur a promotore fiscali*. „ Osserviamo però che ciò ha luogo quando il giudice procede di ufficio *ad publicam vindictam*, non quando, specie nelle ingiurie, il giudizio sia provocato dall'accusa.

5° Ma come può interrompersi cosiffatta prescrizione? Il Codice Gregoriano *De delictis et poenis* stabiliva nell'articolo 45: "Qualiscumque actus iudicialis processus interrumpit praescriptionis decursum, quae iterum inchoatur ab isto actu." E nell'art. 46: "Sententia quoque contumacialis praescriptionem impedit." E ciò è secondo l'insegnamento de' DD. Si ascolti il Farinacio l. c. n. 28: "Non procedit praescriptio quando ante praescriptionem completam vel accusator querelam seu libellum accusationis porrexisset, vel fiscus et, eo instante, iudex ex officio inquisitionem formasset; tunc enim dicitur interrupta praescriptio in criminalibus etiam non interveniente citatione, licet secus sit in civilibus."

Qualunque atto giudiziale adunque interrompe la prescrizione. Non pure la formale citazione, ma sì ancora l'atto di accusa o d'inquisizione contro il reo, od una dichiarazione di contumacia, sono bastevoli alla detta interruzione, posta la quale, il tempo utile a prescrivere deve computarsi solo nel tratto successivo (1).

(1) Più stretto è in ciò il codice penale italiano. Ecco come dispone all'art. 93: "Il corso della prescrizione dell'azione penale è interrotto dalla pronunzia della sentenza di condanna in contraddittorio o in contumacia.

"Interrompono pure la prescrizione il mandato di cattura, ancorchè rimasto senza effetto per latitanza dell'imputato, e qualsiasi provvedimento del giudice diretto contro di esso, ed a lui legalmente notificato, per il fatto che gli è attribuito; ma l'effetto interruttivo del mandato o del provvedimento non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi nel complesso la metà dei termini rispettivamente stabiliti nell'art. 91.

"Se la legge stabilisca un termine di prescrizione più breve di un anno, il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto di procedimento; ma, se nel termine di un anno dal giorno in cui cominciò la prescrizione, secondo l'art. 92, non sia proferita la sentenza di condanna, l'azione penale è prescritta.

6° Finalmente, quanto alla buona fede, si eleva il dubbio se nella prescrizione dei delitti la si richiegga, e come. Il dubbio nasce da che, secondo la sentenza vera e più comune, nel foro ecclesiastico (chechè sia pel foro civile) perchè la prescrizione possa validamente eccepirsi è necessaria la buona fede, secondo il c. *Vigilanti*, 5, de *praescript.* e la *reg. Possessor*, n. 2, in 6, dove sta detto: "Possessor malae fidei ullo tempore non praescribit."

E rispondiamo che anche nel nostro caso richiedesi la buona fede, perchè la prescrizione possa validamente eccepirsi. Vero è che qui la buona fede non riguarda il delitto commesso, ma la soddisfazione della pena, e si ha sempre che un reo è persuaso non essere tenuto alla pena se non quando dal giudice o dal superiore gli s'impone. Si ascolti lo Schmalzgrueber, il quale dottamente ragiona di questa buona fede (L. II, Tit. 26, n. 62): "Qui scit a se deberi poenam simul scit eam a se non deberi, nisi quando exigitur; unde non offerendo illam ultro, in mala fide practica non constituitur. Aliud est in iis debitis, quae solvere aliquis non in modum poenae, sed in compensationem damni, aut alia quacumque ratione obligatur; nam haec ab eo qui scit se debere, vel culpabiliter ignorat, non praescribuntur, etsi creditor non petat solutionem eorum; quia licet hic taceat, terminus tamen elapsus, pro quo conventum est de solutione praestanda, ipsaque dies interpellat, vel si indefinite contractum sit, semper manet obligatio illud solvendi, quamdiu prudenter praesumi nequit id remissum a creditore."

Altra è dunque la prescrizione sulla pena del delitto, altra la prescrizione sui doveri di giustizia che da esso promanano. La pena obbliga non subito, ma dopo la sentenza;

"La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione.

"L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato, ancorchè gli atti interruttivi non siano intervenuti che contro un solo."